

Assemblea Regionale Siciliana

CCLXXXIV. SEDUTA

LUNEDI 3 LUGLIO 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Comunicazione del Presidente	3950
Congedo	3950
Convalida dell'onorevole Ajello	3951
Disegni di legge: (Annunzio di presentazione)	3950
Disegno di legge: « Ordinamento della scuola professionale » (325) (Seguito della discussione) :	
PRESIDENTE	3952, 3954, 3955, 3956, 3957, 3959, 3961 3962, 3963, 3964, 3967, 3968, 3969, 3970 3971, 3973
MONTEMAGNO, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958 3962, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970 3971, 3973
ROMANO GIUSEPPE, <i>Assessore alla pubblica istruzione</i>	3952, 3953, 3955, 3956, 3957, 3961, 3962 3963, 3964, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971 3973
GUARNACCIA	3952, 3955, 3965, 3967, 3970
BONGIORNO	3953, 3959, 3966, 3967, 3971, 3972, 3974
CALTABIANO	3956
LO PRESTI	3957
GUGINO	3957, 3960, 3966, 3972, 3973
LUNA	3959, 3967, 3971
ARDIZZONE	3960
MILAZZO, <i>Assessore all'agricoltura ed alle foreste</i>	3962
SAPIENZA	3962
COLAJANNI LUIGI	3968
LA LOGGIA, <i>Assessore alle finanze</i>	3973
Disegno di legge: « Erezione a comune autonomo di Buseto Palizzolo, frazione del comune di Erice » (368) (Per la ripresa della discussione):	
TAORMINA	3951
PRESIDENTE	3951, 3952, 3974
LA LOGGIA, <i>Assessore alle finanze</i>	3974

Interrogazioni:

(Annunzio)	3950
(Annunzio di risposte scritte)	3950

Proposta di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1949, n. 23, sull'istituzione di unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione siciliana » (425) :

(Annunzio di presentazione)	3950
(Richiesta di procedura d'urgenza) :	
PETROTTA, <i>Assessore all'igiene ed alla sanità</i>	3974
PRESIDENTE	3974

Sui lavori dell'Assemblea:

PRESIDENTE	3974
LA LOGGIA, <i>Assessore alle finanze</i>	3974

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	3951
MILAZZO, <i>Assessore all'agricoltura ed alle foreste</i>	3951

ALLEGATO

Risposte scritte ad interrogazioni:

Risposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità alla interrogazione n. 820 dell'onorevole Costa	3976
Risposta dell'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni alla interrogazione n. 946 dell'onorevole Stabile	3976
Risposta dell'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale alla interrogazione numero 1006 dell'onorevole Bianco	3977
Risposta dell'Assessore ai lavori pubblici alla interrogazione n. 951 dell'onorevole Bianco	3977
Risposta dell'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni alla interrogazione n. 959 dell'onorevole Dante	3977
Risposta dell'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni alla interrogazione n. 997 dell'onorevole Dante	3977
Risposta dell'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni alla interrogazione n. 999 dell'onorevole Dante	3978

La seduta è aperta alle ore 17,30

D'AGATA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 giugno, che è approvato.

Dà, quindi, lettura del processo verbale della seduta del 24 giugno, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonfiglio ha chiesto congedo per la seduta odierna. Se non si fanno osservazioni, il congedo si intende accordato.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute dal Governo le risposte scritte alle interrogazioni degli onorevoli Costa, Stabile, Bianco (2), Dante (3) e che esse saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Annuncio di presentazione di disegni di legge di iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo e trasmessi alle commissioni legislative competenti, i seguenti disegni di legge:

— « Istituzione della camera agrumaria per la Sicilia » (420); « Proroga dei contratti di mezzadria, compartecipazione e di affitto dei fondi rustici, nonché della concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate » (423); « Riduzione degli estagii relativi alla locazione di fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo, per l'annata agraria 1949-50 » (424); alla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione (3°); « Istituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti elementari della Regione siciliana » (422); alla Commissione per la pubblica istruzione (6°).

Annuncio di presentazione di proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che gli onorevoli Luna e Ferrara hanno presentato la proposta di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1949, numero 23, sulla istituzione di unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione siciliana » (425), che è stata inviata alla Commissione legislativa

per il lavoro, la previdenza, la cooperazione, l'assistenza sociale, l'igiene e la sanità (7°).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che il Presidente della Regione, con lettera in data 29 giugno scorso, ha trasmesso copia del foglio inviato al Ministero del lavoro in data 22 giugno 1950, con cui si è chiesto di prendere in considerazione il voto espresso dall'Assemblea con la mozione relativa alla situazione dei pensionati della Previdenza sociale.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'AGATA, segretario:

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere se intende finanziare le seguenti opere pubbliche nel comune di S. Stefano di Camastra:

1) sistemazione dell'acquedotto, dato che l'acqua è stata dichiarata infetta dall'Ufficio di igiene;

2) costruzione di case popolari, per sopperire, almeno in parte, alla deficienza di alloggi;

3) sistemazione delle strade interne, che in atto costituiscono un pericolo pubblico;

4) sistemazione dell'argine del torrente S. Stefano, che ogni anno arreca gravi danni alle coltivazioni ortali limitrofe. » (1039)

MONDELLO.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per l'immediata costruzione delle fognature nei quartieri Anteria e Piedigrotta del comune di Gangi, per la revisione della rete interna della distribuzione dell'acqua potabile nello stesso comune, al fine di evitare il ripetersi di casi di enterite dissenteriforme, verificatisi con effetti letali nel 1948.

Ogni estate ricorrono i mali di cui sopra, destando grave allarme nella popolazione. » (1040) (L'interrogante chiede lo svolgimento d'urgenza)

SEMINARA.

« All'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, per conoscere che cosa ha fatto e cosa

intende fare per l'approvazione ed il finanziamento della bonifica della plaga di Giampileri e zone limitrofe (comune di Messina).

Trattasi di un piano per la ricerca, il convogliamento e la distribuzione delle acque irrigue, la cui esecuzione, che riveste carattere di urgenza darebbe un contributo decisivo al miglioramento dell'agricoltura di detta plaga, con conseguente forte assorbimento della mano d'opera disoccupata dei villaggi Giampileri, Molino, Pezzolo, Briga, (comune di Messina) e del comune di Scalletta Zanclea.

Attualmente l'agricoltura della zona alta è in completa rovina ed abbandono a causa della deficienza delle acque e della crisi vinicola.

Si richiede anche l'invio di un tecnico per lo studio e l'approvazione del progetto di bonifica, già inoltrato presso gli uffici competenti dell'Ente di colonizzazione.» (1041)
(L'interrogante chiede la risposta scritta)

MONDELLO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno, per essere svolte al loro turno. Quella per la quale è stata chiesta la risposta scritta, sarà inviata al Governo.

Convalida dell'onorevole Ajello.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che mi è pervenuta la seguente lettera dal Presidente della Commissione per la verifica dei poteri:

« Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 del regolamento interno dell'Assemblea, «pregiomi comunicare alla S. V. onorevole che la Commissione per la verifica dei poteri, nella seduta del 24 giugno scorso, ha verificato non essere contestabile l'elezione dell'onorevole deputato Ajello Salvatore del Collegio di Catania e, concorrendo in esso i requisiti previsti dalla legge, ha dichiarato convalidata l'elezione stessa ».

Se non si fanno osservazioni, si intende che l'Assemblea prende atto della deliberazione di convalida dell'elezione dell'onorevole Ajello, salva la sussistenza di motivi di incompatibilità o di ineleggibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Oggi, secondo la deliberazione presa dall'Assemblea, si dovrebbero discutere i disegni di legge in materia agraria, di cui alla lettera a), b), c), d) del punto 4° dell'ordine del giorno; però, per quanto si sia fatto sollecitamente, la distribuzione delle relative relazioni è stata effettuata nella giornata odierna.....

CUSUMANO GELOSO. Tengo a precisare che non abbiamo ancora ricevuto niente.

PRESIDENTE. ...per la materiale impossibilità di provvedere prima alla stampa di esse, in rapporto alla data di presentazione da parte degli onorevoli relatori.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Sono già state distribuite quelle ciclostilate.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta, quindi, stabilito, in osservanza dell'articolo 109 del regolamento interno, secondo cui le relazioni debbono essere distribuite almeno 48 ore prima della discussione, che la discussione di quei disegni di legge è rinviata a domani.

Per la ripresa della discussione di un disegno di legge.

TAORMINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAORMINA. Chiedo che la discussione del disegno di legge: « Erezione a comune autonomo di Buseto Palizzolo, frazione del comune di Erice », sospesa nella seduta del 24 maggio, sia proseguita in quella di domani.

PRESIDENTE. L'Assemblea, con una sua precedente deliberazione, ha stabilito che nelle sedute di questi giorni si dovrebbero esaminare soltanto le materie che sono già all'ordine del giorno; comunque, l'Assemblea è sempre libera di ritornare sulla sua decisione e di stabilire diversamente l'ordine dei lavori.

TAORMINA. La Commissione per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo ha riesaminato il problema oggetto della sospensiva, e restituito il disegno di legge all'Assemblea, raccomandando che venisse di-

scusso. La sospensione, allora proposta dall'onorevole D'Antoni, si è dimostrata inefficace, in quanto non è risultato che vi fossero altre istanze di frazioni del comune di Erice, tendenti ad essere eretti a comuni autonomi. Pertanto, insisto perchè la discussione venga inclusa all'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Poichè si tratta di affari interni, ripareremo di questo argomento quando sarà presente in Aula il Presidente o il vice Presidente della Regione.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ordinamento della Scuola professionale »
(325).

PRESIDENTE. Procediamo, quindi, al seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della scuola professionale », proposto dall'onorevole Montemagno.

Ricordo che la discussione generale ha avuto inizio e si è esaurita nella seduta del 30 maggio, avendo l'Assemblea votato il passaggio all'esame degli articoli.

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« La Scuola professionale, mediante la pratica del lavoro, integrata da elementi di cultura generale, prepara le maestranze per i singoli rami di attività di lavoro manuale. »

Comunico che l'onorevole Gugino ha presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 1 il seguente:

Art. 1.

« La Scuola professionale ha lo scopo di preparare gli alunni all'esercizio di professioni pratiche nei settori dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura. »

Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Gugino.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Non ritengo che l'articolo, così come risulta dal testo del proponente approvato dalla Commissione, debba essere modificato.

DI MARTINO. Il proponente dell'emendamento è assente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Gugino.

(Non è approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 1.

(E' approvato)

Art. 2.

« La Scuola professionale ha due corsi: uno triennale di tirocinio, l'altro biennale di qualificazione. »

La frequenza del corso di tirocinio costituisce adempimento all'obbligo scolastico agli effetti dell'articolo 172 del R. D. 5 febbraio 1928, n. 577. »

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Gugino:

sostituire all'articolo 2 il seguente:

Art. 2.

« La Scuola professionale è gratuita e si compone di due corsi: il corso inferiore di addestramento professionale, triennale, ed il corso superiore di qualificazione che può avere la durata di due o più anni, a seconda delle diverse specializzazioni. »

— dall'onorevole Guarnaccia:

sostituire al primo comma il seguente: « La Scuola professionale ha due corsi: uno triennale di tirocinio, l'altro di qualificazione, che può avere la durata di due o più anni, a seconda delle diverse specializzazioni. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guarnaccia, per dar ragione del suo emendamento.

GUARNACCIA. Signor Presidente, dato che le qualificazioni sono varie, il tempo per conseguirle, previsto dall'articolo in esame, può essere sufficiente o insufficiente. Possono esserci, infatti, delle qualificazioni — come, per esempio, quella di mobiliere — per cui

è necessario che la durata del corso sia di tre o quattro anni, mentre per il corso di qualificazione per barbieri può essere sufficiente soltanto un anno.

Ho ritenuto, quindi, che stabilire un termine fisso per tutte le qualificazioni non fosse opportuno; ecco perchè ho proposto, col mio emendamento, che la durata del corso di qualificazione possa essere di due o più anni a seconda delle diverse specializzazioni. In tal modo si consente una maggiore durata di quei corsi, in cui l'apprendere una determinata arte richiede maggior tempo.

PRESIDENTE. La Commissione esprima il suo parere.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione respinge sia l'emendamento dell'onorevole Gugino che quello dell'onorevole Guarnaccia.

GUARNACCIA. Quali sono i motivi per cui la Commissione respinge il mio emendamento?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. I motivi sono semplici. Un ordinamento scolastico che dovesse avere una disposizione così elastica, come hanno proposto i colleghi Gugino e Guarnaccia, sarebbe veramente strano.

L'ordinamento scolastico deve prevedere misure precise, inequivocabili. Se la Commissione ha stabilito che la durata del corso di tirocinio sia triennale e quello di qualificazione biennale, lo ha fatto perchè questo è il frutto di un maturo esame e di una indagine molto profonda, suffragata dal parere di insigni tecnici. La Commissione non ha ritenuto, quindi, accogliere gli emendamenti in discussione.

PRESIDENTE. Il Governo è pregato di esprimere il suo parere.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Sono contrario ad entrambi gli emendamenti. Però vorrei dalla Commissione un chiarimento sul secondo comma dell'articolo 2, in quanto può intendersi che il corso triennale di tirocinio costituisca un corso inferiore, quale è il corso normale per lo adempimento dell'obbligo scolastico.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. No.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Pertanto, sarei più per l'articolo proposto dal proponente, che per quello elaborato dalla Commissione, in quanto il primo è più adeguato a fini del progetto di legge. Infatti, dal testo dell'articolo 2 del proponente si desume che il ragazzo, che frequenta il corso di tirocinio, abbia già completato il corso elementare; mentre dal testo dell'articolo elaborato dalla Commissione si può dedurre che la frequenza al corso triennale di tirocinio soddisfi l'obbligo scolastico, sostituendo la frequenza ai cinque anni delle scuole elementari.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. Il richiamo all'articolo 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, numero 577 pone l'obbligo in termini inequivocabili. La Commissione per la pubblica istruzione, d'accordo anche con la Commissione per la finanza, ha formulato il secondo comma dell'articolo 2, anzichè approvare il testo del proponente, proprio per fare riferimento alla legge che stabilisce l'obbligo scolastico fino al quattordicesimo anno di età.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Al terzo comma dell'articolo 3 è stabilito che, per essere iscritti al corso di tirocinio, si deve avere una età non inferiore a undici anni. Normalmente, a undici anni di età il corso elementare è già ultimato. Quindi, se l'iscritto ha già compiuto la 5ª classe elementare, ha l'obbligo scolastico di continuare fino al quattordicesimo anno di età! Bisogna dire più esplicitamente quale è l'obbligo dell'iscritto. Se ha compiuto il corso elementare, ha l'obbligo di continuare gli studi fino al quattordicesimo anno di età?

BONGIORNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO. Nel secondo comma dello stesso articolo 3 è detto: « Alla prima classe del corso di tirocinio si è iscritti mediante il titolo di « compimento superiore ». Per accedere al corso di tirocinio bisogna, quindi, provenire dalla scuola elementare. Il richiamo all'articolo 172, riferito all'obbligo scolastico fino al quattordicesimo anno di età, integra l'uno e l'altro.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Il titolo di « compimento superiore » si consegue superando la 5ª classe

elementare. Non vi sono scuole di Stato oltre la 5^a classe elementare.

BONGIORNO. Tali scuole sono previste appunto dall'articolo 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, numero 577.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Non sono ancora state istituite. Io ho chiesto un chiarimento; ma ancora non sono persuaso.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. L'obbligo scolastico è fino al quattordicesimo anno di età. Quando i giovani hanno percorso tutta la carriera scolastica elementare, passano alla scuola secondaria di avviamento professionale, la quale è stata istituita proprio per soddisfare l'obbligo scolastico, di cui all'articolo 172. Nel primo articolo della legge istitutiva della scuola di avviamento professionale, infatti, è detto che essa è istituita per soddisfare l'obbligo scolastico fino al quattordicesimo anno di età, ai termini dell'articolo 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, numero 577.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Ma, allora, perchè il corso di tirocinio deve avere la durata di tre anni?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Perchè 11 più 3 fanno 14.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Questo, quando l'alunno si iscrive a undici anni; ma, quando si iscrive a quattordici anni, che cosa succede?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Alle scuole elementari si può essere iscritti dall'età di sei anni e il corso si completa a undici anni. L'età stabilita per l'iscrizione al corso di tirocinio è di undici anni, il corso dura tre anni e, quindi, lo iscritto lo completa a 14 anni, venendo così a soddisfare l'obbligo scolastico, secondo la legge.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Non tutti i ragazzi, a undici anni, hanno compiuto la quinta classe elementare. Potrebbe darsi il caso che il ragazzo venga iscritto quando ha già compiuto il quattordicesimo anno di età.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Che importa?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Allora non comprendo perchè abbia l'obbligo di perdere tre anni frequentando il corso di tirocinio. Se ha già compiuto i 14 anni, o non può iscriversi o il tirocinio diventa superfluo.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. No, perchè si tratta di una scuola professionale.

OMOBONO. Si può iscrivere; ma non ha più obbligo scolastico.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Allora, siamo d'accordo.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. L'obbligo è fino ai quattordici anni di età.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Gugino, sostitutivo dell'intero articolo 2.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Guarnaccia, sostitutivo del primo comma dell'articolo 2.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'articolo 2, nel testo proposto dalla Commissione.

(E' approvato)

Art. 3.

« Non è ammessa alcuna abbreviazione della durata dei due corsi.

Alla prima classe del corso di tirocinio, si è iscritti mediante il titolo di « compimento superiore ».

L'età per essere iscritti non deve essere inferiore agli anni 11 compiuti o da compiere nell'anno in corso.

Alla prima classe del corso di qualificazione si accede previo esame di idoneità, dopo la frequenza del corso di tirocinio. »

(E' approvato)

Comunico che l'onorevole Guarnaccia ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3 bis.

« Eccezionalmente e soltanto per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il corso di qualificazione può essere frequentato, ove possibile anche nelle ore serali, sia dai licenziati delle scuole di avviamento sia anche da quelli sprovvisti di tale licenza, purchè abbiano compiuto i 14 anni ed abbiano almeno il compimento elementare, sempre previo esame di idoneità. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guarnaccia, per dar ragione del suo emendamento.

GUARNACCIA. Signor Presidente, questo mio emendamento, che è un articolo aggiuntivo, ha un carattere profondamente sociale. Vi sono dei giovani, particolarmente dopo questo periodo bellico, che hanno frequentato soltanto le scuole elementari e che sono arrivati all'età di 17-18 anni senza conoscere un mestiere, perchè, per l'assenza del padre dalla famiglia, perchè chiamato alle armi, è mancato loro un idoneo indirizzo. E' necessario inquadrare nel lavoro questi giovani, che non possono frequentare il primo corso della Scuola professionale, perchè alla loro età non possono perdere ancora degli anni; essi potrebbero, invece, entrare direttamente nella scuola di qualificazione, con giovamento della stessa, che diverrebbe attiva, in quanto, mentre si vanno formando i giovani del corso preparatorio, questi altri giovani acquisterebbero la qualificazione di un mestiere e sarebbero inquadrati nel lavoro. Non dando loro la possibilità di iscriversi ai corsi di qualificazione, questi giovani resterebbero veramente sbandati nella vita.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere sull'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Guarnaccia.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento perchè, per questi giovani ai quali accenna l'onorevole Guarnaccia esistono già i corsi di qualificazione. Poichè qui trattasi di una scuola professionale, non è possibile accettare l'emendamento, perchè, altrimenti, si verrebbe a creare una sovrastruttura. Non è,

poi, necessario prevedere nella legge che questi corsi possano essere tenuti di sera, oltre che di mattina; all'atto pratico, la scuola potrà anche funzionare di sera: ciò non ha importanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Guarnaccia.

(Non è approvato)

Art. 4.

« All'istituzione delle singole scuole si provvede con decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore alle finanze, con quello al lavoro e con gli assessori competenti per le singole materie. »

L'onorevole Gugino ha presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 4 il seguente:

Art. 4.

« Ogni scuola professionale è istituita con decreto del Presidente della Regione, promosso dall'Assessore alla pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore alle finanze, con quello al lavoro e con gli assessori competenti alle singole materie. »

Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Ed il Governo?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Faccio rilevare un'osservazione di natura pratica: mi pare che sia sufficiente che all'istituzione delle singole scuole si provveda con il decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione di concerto con l'Assessore alle finanze, perchè c'è un impegno finanziario, ma che non ci sia bisogno del parere dell'Assessore al lavoro e degli assessori competenti per le singole materie, perchè ciò determinerebbe confusione. Io preferirei che si provvedesse con decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione di concerto con l'Assessore alle finanze su proposta o d'intesa con l'Assessore competente. Mi pare che, in caso contrario, all'atto pratico, potrebbero sorgere difficoltà e contrasti nello stabilire se la competenza appartenga all'uno o all'altro assessore.

CALTABIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALTABIANO. Onorevole Presidente, io sono per il mantenimento dell'articolo nel testo formulato dalla Commissione, in quanto mi interessa particolarmente che, nell'emanazione del decreto istitutivo delle singole scuole, intervenga anche l'Assessore al lavoro. Anzi, vostra eccellenza ricorderà che, in sede di discussione generale ho fatto rilevare che, trattandosi di scuole di lavoro, che servono a preparare le maestranze mediante la pratica del lavoro (come è sancito nell'articolo 1), sarebbe strano se l'Assessore al lavoro non intervenisse nella istituzione delle scuole stesse. Sicchè prego l'onorevole Assessore alla pubblica istruzione di non insistere nella sua osservazione.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Non ho difficoltà. Ho fatto semplicemente un'osservazione che, secondo me, può portare un chiarimento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Gugino, sostitutivo dell'intero articolo 4.

(Non è approvato)

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Propongo il seguente emendamento, da me, concordato con la Commissione:

sostituire alle parole: « e con gli assessori competenti per le singole materie » le altre: « e con l'Assessore competente per materia ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento.

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 4 così modificato.

(E' approvato)

Art. 5.

« La Scuola professionale deve avere almeno 60 alunni nelle cinque classi dei due corsi.

Se per un triennio il numero degli alunni

diminuisce e rimane costantemente inferiore a 50, la Scuola viene soppressa.

Il numero massimo degli alunni in ciascuna classe è di 20. »

L'onorevole Guarnaccia ha presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 5 il seguente:

Art. 5.

« L'Assessore della pubblica istruzione di concerto con l'Assessore competente per materia potrà sopprimere quella scuola professionale che per l'esigua frequenza degli alunni o per altre serie ragioni non si ravvisi utile mantenere. »

Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Guarnaccia.

PRESIDENTE. Ed il Governo?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. L'emendamento ripete, in sostanza, lo stesso concetto contenuto nel testo del proponente approvato dalla Commissione, ma in forma più estensiva. Mi associo, comunque, al parere espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Guarnaccia, sostitutivo dell'intero articolo 5.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'articolo 5.

(E' approvato)

Art. 6.

« L'Assessore alla pubblica istruzione, con suo decreto e su parere del Provveditore agli studi competente, stabilisce, caso per caso, il numero complessivo delle classi di ciascuna scuola. »

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. L'Assessore è tenuto a seguire il parere espresso dal Provveditore agli studi?

BONGIORNO. Il parere non è vincolante.

PRESIDENTE. Quando non è espressamente detto, il parere non è vincolante.

COLAJANNI LUIGI. Si potrebbe dire « sentito il parere », anziché « e su parere ».

LO PRESTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO PRESTI. Siccome la legge è di grande importanza, chiedo la verifica del numero legale.

BONGIORNO. Bisognava fare questa eccezione prima che gli articoli venissero posti in discussione.

SEMERARO. Si può fare in qualunque momento.

PRESIDENTE. Non posso tenere conto della richiesta perchè dovrebbe essere fatta da almeno cinque deputati.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Propongo il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 6 il seguente:

Art. 6.

« L'Assessore alla pubblica istruzione, sentito il Provveditore agli studi, stabilisce con suo decreto, caso per caso, il numero complessivo delle classi di ciascuna scuola. »

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo, allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 6, proposto dall'onorevole Assessore.

(E' approvato)

Art. 7.

« Scuole professionali possono essere anche istituite presso gli opifici, le aziende e le officine ritenute idonee dall'Assessore compe-

tente per materia, il quale stipula, di volta in volta, opportune convenzioni. »

(E' approvato)

Art. 8.

« La Scuola professionale è gratuita. Essa non rilascia titoli di studio; ma al termine dei corsi di tirocinio e di qualificazione rilascia un attestato di cui ai rispettivi fac-simili A e B allegati alla presente legge. »

L'onorevole Gugino ha presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 8 il seguente:

Art. 8.

« Nelle scuole professionali gli esami hanno luogo in due sessioni.

Il risultato degli esami si esprime con una classificazione in decimi. Al termine di ciascun trimestre il collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. Si può ottenere l'accesso alla classe successiva a quella frequentata, solo quando si siano conseguiti nello scrutinio finale voti non inferiori a 6/10 nel profitto e ad 8/10 nella condotta. Chi nello scrutinio finale abbia conseguito meno di 6/10 nel profitto è ammesso a sostenere le prove di esame nella seconda sessione. Gli alunni che nello stesso scrutinio finale abbiano conseguito un voto inferiore agli 8/10 nella condotta possono sostenere gli esami di promozione soltanto nella seconda sessione. Una stessa classe del corso di qualificazione non può frequentarsi per più di due anni.

Al termine del corso inferiore di addestramento professionale viene sostenuto un esame di licenza per il conseguimento del diploma, con la qualifica di « tecnico » e con la specificazione della relativa specializzazione per l'indirizzo industriale ed artigiano, e di « agente rurale » per l'indirizzo agrario.

Al termine del corso di qualificazione viene sostenuto un esame di licenza per il conseguimento del diploma di « idoneità professionale » per la relativa specializzazione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gugino, per dare ragione di questo emendamento.

GUGINO. Nel testo originario dell'articolo 8 approvato dalla Commissione, è confer-

mato che la Scuola professionale di cui ci occupiamo nel presente dibattito non rilascia titoli di studio; quindi allo studente si impone soltanto l'obbligo della frequenza, ma non quello di sostenere alcuna prova d'esame. Faccio osservare che, allora, non si tratterebbe più di una scuola, ma di un semplice corso di addestramento, per cui non sarebbe possibile soddisfare all'obbligo scolastico previsto dalla nostra Costituzione. Nelle scuole di qualsiasi ordine e grado gli studenti hanno non soltanto l'obbligo della frequenza, ma anche quello di presentarsi alle prove di esame, attraverso le quali essi vengono classificati.

Ho fatto osservare, in sede di Commissione, che le prove di esame s'impongono sotto tutti i punti di vista. Nè vale quanto è stato detto da qualche collega della Commissione, e cioè che, trattandosi di scuole di lavoro, non è assolutamente necessario sottoporre gli studenti a prova di esame. Ciò ritengo non accettabile perchè, a mio avviso, il lavoro, inteso nella sua più alta espressione, non è soltanto lavoro manuale. Noi non dobbiamo creare una manovalanza indifferenziata; abbiamo troppi manovali, innumerevoli braccianti; dobbiamo, per quanto possibile, provvedere all'elevazione professionale del lavoro. Il lavoro non è soltanto manuale, ma è congiunto anche all'attività intellettuale, tranne che non se ne voglia degradare il contenuto, riducendolo soltanto ad una manifestazione di attività puramente materiale. Noi abbiamo bisogno di tecnici i quali acquistino le necessarie cognizioni, non soltanto di carattere pratico, ma anche di carattere teorico. Il tecnico si forma non soltanto attraverso la conoscenza del mestiere che deve esercitare, ma anche attraverso lo studio della tecnologia generale e della tecnologia speciale attinente all'attività professionale che egli è chiamato a svolgere. E' quindi necessario che lo studente sia sottoposto ad esame ogni qualvolta egli ha superato un certo stadio della sua preparazione.

Faccio osservare che tutti noi docenti, sappiamo, per esperienza, che gli studenti che non sono sottoposti all'obbligo degli esami, il più delle volte, non studiano. Ciò è constatabile non soltanto nelle scuole post-elementari, non soltanto nelle scuole medie, ma anche nelle università. Onorevoli colleghi, la mia lunga esperienza, ultra trentennale, mi ha confermato che gli studenti sogliono intensamente studiare durante il periodo che immediatamente precede la prova di esame.

Quando non c'è esame, quando non c'è l'obbligo della prova, lo studente generalmente non studia. Noi abbiamo bisogno, per fare in modo che queste scuole vengano frequentate e nello stesso tempo adempiano ad una funzione culturale di particolare rilievo, che attraverso queste scuole si riesca ad ottenere una preparazione adeguata e che questa preparazione sia valutata e messa in luce attraverso un documento ufficiale. Una scuola che non rilascia titoli di studio è un semplice corso di addestramento e, come tale, non può soddisfare all'obbligo scolastico sino al quattordicesimo anno di età, previsto dalla Costituzione.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. L'onorevole Gugino ha sottolineato la necessità che gli alunni dell'istituenda scuola siano sottoposti, anno per anno, ad esami, perchè, a suo parere, diversamente non sarebbe una scuola. Io non capisco perchè l'onorevole Gugino si sia così impressionato per le scuole professionali, quando egli sa che nelle scuole medie ed in quelle secondarie, a cui appartiene la scuola di avviamento professionale, anno per anno non si sostengono esami.

GUGINO. Ci sono gli esami trimestrali.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. No, non ci sono; vi erano quaranta anni fa, quando io ero studente.

Il Consiglio dei professori, alla fine dello anno scolastico, si riunisce e, in base ai giudizi dati dai singoli insegnanti, stabilisce se l'alunno deve essere promosso o meno; soltanto quando si arriva alla licenza, gli alunni sostengono gli esami.

Nella scuola professionale è previsto che, per passare dal corso di tirocinio al corso di qualificazione, per il quale l'alunno deve dimostrare di avere una certa capacità, si deve sostenere un esame di idoneità. Difatti, i tecnici si sono espressi favorevolmente. Il direttore professore Del Bosco, della Scuola secondaria di avviamento industriale di Palermo, così si è espresso nella seduta del 27 febbraio 1950: « L'esame costringe sempre « a studiare i più nel campo delle materie « teoriche; nelle materie applicative, come

« l'officina, penso che l'esame sia perfetta-
« mente inutile. L'esame lo fanno tutto l'an-
« no. » Ciò è esatto, perchè i singoli insegnanti
conoscono attraverso le prove pratiche, con-
tinuamente, ora per ora, lo sviluppo e l'evol-
uzione che subisce l'alunno e, quindi, sag-
giano la sua capacità. E così si è espresso il
professore Castiglia: « Per quanto concerne,
« poi, il titolo di studio, io debbo dire che
« sarebbe veramente una incongruenza, se
« la scuola professionale lo rilasciasse ».

Ma quali sono gli studi teorici, all'infuori
delle nozioni di cultura generale, distribuite
in un determinato numero di materie e che
servono proprio a completare la cultura ge-
nerale che i giovani hanno acquistato nelle
scuole elementari? C'è soltanto pratica di
lavoro. E allora si deve rilasciare un certi-
ficato di lavoro quando il giovane ha fre-
quentato il corso di tirocinio. Al disegno di
legge è allegato uno schema di certificato
(allegato A), nel quale è detto che l'alunno ha
frequentato quella determinata specializzazio-
ne o quella sezione; con ciò dimostra che ha
soddisfatto l'obbligo scolastico fino ai quattor-
dici anni di età. Al termine, poi, del corso
di qualificazione, gli viene rilasciato un cer-
tificato (allegato B), nel quale è detto, a se-
conda del corso che ha frequentato, che lo
operaio è specializzato in meccanica, in elet-
trotecnica, etc.; titolo, che, per la legge stessa,
è preferenziale nell'assunzione della mano di
opera.

L'onorevole Guginò ha parlato, anche,
dell'obbligo scolastico. Ma, onorevoli colle-
ghi, la Commissione ha esaminato ed appro-
fondito la questione dal punto di vista giu-
ridico, per stabilire se la Scuola professio-
nale, così congegnata, soddisfacesse l'obbli-
gatorietà degli studi fino al quattordicesimo
anno di età, prevista dalla Costituzione: so-
no stati da essa sentiti ben quattro insigni
giuristi, i quali sono stati concordi nell'affer-
mare che la Scuola professionale, così come è
congegnata, si trova nei termini voluti dalla
legge.

GUGINO. L'indirizzo culturale è insuffi-
ciente.

MONTEMAGNO, *Presidente della Com-
missione e relatore*. Non c'entra; Ella ha
parlato di obbligo scolastico. Non ho nulla
da aggiungere al riguardo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ha approvato
l'articolo 2, nel quale è detto che la frequen-

za al corso di tirocinio costituisce un adem-
pimento degli obblighi scolastici. Poichè co-
loro che frequentano le scuole obbligatorie
devono, naturalmente, sostenere gli esami,
coloro che non vogliono sostenerne potreb-
bero frequentare le scuole professionali e
così sottrarsi all'obbligo degli esami. Bisog-
na tener presente questa possibilità.

MONTEMAGNO, *Presidente della Com-
missione e relatore*. Non è così, mi consenta.
Il giovane che frequenta la Scuola professio-
nale deve sostenere, per passare dal corso di
tirocinio al corso di qualificazione, un esame
di idoneità. Si è detto, poi, che al termine del
corso di qualificazione l'Assessore potrà sta-
bilire un saggio finale.

COLAJANNI LUIGI. Questo non è preci-
sato nel disegno di legge.

BONGIORNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO. Mi permetto di fare osser-
vare che il corso di tirocinio soddisfa l'ob-
bligo scolastico. Ammettiamo l'ipotesi che
dal primo al secondo anno di tirocinio si
passi per esami: un giovane, che non fosse
promosso, resterebbe al quattordicesimo
anno di età alla prima classe.

GUGINO. Ma non ci sono esami.

BONGIORNO. Quindi, se stabiliamo gli
esami, quel giovane resterebbe, non supe-
randoli, fino al quattordicesimo anno di età
alla prima classe e se ne andrebbe a casa
senza avere imparato niente. Dandogli, in-
vece, la possibilità di passare senza esami al
secondo e al terzo anno di tirocinio lo met-
teremmo, anche se non studia molto, in con-
dizioni culturali migliori. Per il passaggio dal
corso di tirocinio al corso di qualificazione è
previsto l'esame.

LUNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNA. Ho seguito le considerazioni dello
onorevole Guginò e trovo che sono esatte;
non capisco per quali ragioni l'onorevole
Montemagno voglia negare la convenienza de-
gli esami. In sostanza, non distruggono niente
e sono una garanzia ed uno stimolo a studiare.

Vorrei, poi, un chiarimento sopra un dato
di fatto, su cui non sono d'accordo nè con
l'onorevole Guginò nè con l'onorevole Monte-

magno, e cioè sulla obbligatorietà degli esami nelle scuole ginnasiali. Io ricordo che, ai miei tempi, gli esami erano obbligatori per passare dal primo al secondo e dal secondo al terzo ginnasio. Ora il professore Gugino dice che si continuano a fare, mentre, il professore Montemagno dice che non se ne fanno. Questo è un dato di fatto che può essere facilmente accertato.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Quando si passa da un corso all'altro sono necessari gli esami, ma per passare da una classe all'altra dello stesso corso non vi sono esami.

PRESIDENTE. Si è parlato delle scuole medie. Che cosa avviene nelle scuole medie?

GUGINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUGINO. Ciò che io ho indicato col mio emendamento viene oggi praticato in tutti gli istituti di istruzione media in Italia. Le norme che riguardano le votazioni trimestrali e gli scrutini finali nelle scuole medie sono, in atto, quelle stesse che ho voluto compendiare nell'emendamento proposto. Comunque, faccio osservare che il disegno di legge in esame prevede, a mio avviso, l'istituzione di scuole di rendimento dubbio ed incerto; secondo lo stesso disegno di legge, infatti, la sola frequenza di una scuola professionale sarebbe sufficiente, in fondo, per soddisfare all'obbligo scolastico. La Scuola professionale diventerà, quindi, la più scadente delle scuole perchè, non imponendo agli iscritti alcun obbligo, tranne quello della frequenza, tutti coloro che non intendono studiare, che vogliono evadere dall'obbligo scolastico, potranno trovare comodo asilo in questa scuola.

Faccio inoltre osservare che le scuole post-elementari, che sono istituite dallo Stato, prevedono una certa preparazione culturale degli studenti, ossia una cultura media avente un determinato livello; preparazione indispensabile e che deve essere acquisita da chi soddisfa all'obbligo scolastico. A codesto obbligo corrisponde anche un diritto da parte degli studenti; quello cioè di apprendere e di portare la loro cultura al livello medio. Ora, attraverso la Scuola professionale che si vorrebbe istituire non si potrebbe conseguire quella cultura media prevista dall'attuale ordinamento delle scuole post-elementari; onde, essendo

deficiente l'indirizzo culturale delle scuole professionali, non può, in alcun modo, essere contemplata la possibilità che la frequenza di queste scuole possa costituire soddisfacimento all'obbligo scolastico. Il livello culturale medio di cui si è fatto cenno deve essere necessariamente raggiunto, secondo il mio parere, da coloro che vogliono dedicarsi a professioni pratiche. Noi dobbiamo creare dei professionisti e non semplicemente dei semi-analfabeti, che abbiano una cultura pressochè pari a quella di coloro che frequentano la quinta elementare. L'indirizzo culturale previsto nelle scuole professionali è pressochè quello delle scuole elementari mentre ritengo che un professionista, anche al semplice scopo di intendere l'usuale terminologia tecnica, debba avere una preparazione teorica adeguata; e ciò potrà ottenersi allorchè si sarà conseguita una determinata preparazione culturale.

Ritengo, inoltre, che il Commissario dello Stato potrà impugnare la presente legge, perchè essa non consente il soddisfacimento dello obbligo scolastico e quindi è in contrasto con le disposizioni costituzionali.

ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Gugino ha affermato che una scuola nella quale non si sostengono esami non sarebbe una scuola; ed ha aggiunto, inoltre, che una scuola così fatta servirebbe ad eludere gli obblighi scolastici e sarebbe frequentata da coloro che non vogliono essere sottoposti ad esame. Vorrei arrivare ad una dimostrazione, come diciamo noi, per assurdo, per vedere se è accettabile l'emendamento Gugino. Per far così, immaginiamo di accettare una tale norma e mettiamo in raffronto questa norma con quelle vigenti per le altre scuole esistenti. Noi dobbiamo distinguere nella scuola professionale due corsi: il primo corso triennale, che è obbligatorio fino al quattordicesimo anno di età....

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. E' stabilito nell'articolo 3.

ARDIZZONE. L'emendamento Gugino riguarda anche questo; quindi l'onorevole Gugino vorrebbe la promozione per esami anche in questo corso. Immaginiamo che un allievo sottoposto all'esame venga bocciato: frequen-

terà la stessa classe. Onorevole Gugino, è detto, nella legge scolastica, che, ove il ragazzo non abbia raggiunto il quattordicesimo anno di età, e sia quindi costretto a frequentare la scuola, pur avendo compiuto tutti i corsi della scuola elementare, continuerà a frequentare — se in quel luogo non esistono altre scuole — la quinta classe. Vorrebbe sottoporre agli esami, fino al quattordicesimo anno di età, questo ragazzo che li ha già superati?

GUGINO. Certamente, è questo anche previsto dall'ordinamento delle scuole elementari e post-elementari.

ARDIZZONE. Non è così. Secondo me, la legge prevede quest'obbligo di frequenza fino al quattordicesimo anno di età, ma esenta lo studente dagli esami perchè già li ha sostenuti, avendo compiuto i cinque anni di scuola elementare. Nel corso professionale ci troviamo nelle stesse condizioni, e cioè di ragazzi che, avendo superato gli esami elementari, non hanno bisogno di ripeterli.

PRESIDENTE. E' necessario che, almeno al compimento del corso, gli alunni siano promossi in seguito ad esami. Ove ciò non fosse, sarebbero posti sullo stesso piano di coloro che hanno studiato e coloro che non hanno studiato.

ARDIZZONE. Al compimento del corso di tirocinio è previsto uno scrutinio finale e su quello ci si può basare per l'ammissione alla frequenza del corso biennale di qualificazione; ma quest'ultimo non è obbligatorio. A questi studenti si può rilasciare il titolo di frequenza, abbiano essi profitto o meno; ma, Eccellenza, mai un titolo con punti.

PRESIDENTE. Si potrebbe stabilire un esame di idoneità al compimento del corso di qualificazione.

ARDIZZONE. La Commissione si è orientata così: ha affermato che la frequenza del corso triennale di tirocinio è titolo per il soddisfacimento dell'obbligo scolastico per i ragazzi che non hanno ancora raggiunto il quattordicesimo anno di età e che altrimenti, non esistendo altre scuole post-elementari, dovrebbero continuare a frequentare la quinta elementare; per il secondo corso è previsto un titolo di qualificazione. Noi vogliamo formare non individui colti, ma individui che abbiano almeno un indirizzo nel campo del

mestiere. A chi abbia già mostrato particolari attitudini di idoneità verrà rilasciato un titolo di qualificazione, in cui non verranno segnati dei punti, perchè, se facessimo altrimenti, lo metteremmo in contrasto con quelli che non frequentano i corsi e, quindi, creeremmo classi privilegiate attraverso un titolo.

GUGINO. Si soddisfa un obbligo senza essere chiamati a soddisfarne nessuno!

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Io sono contrario all'emendamento dell'onorevole Gugino così concepito, e cioè sono contrario a stabilire che, anno per anno, questi ragazzi facciano gli esami.

GUGINO. Ella è, quindi, contrario alle disposizioni vigenti pel funzionamento degli istituti di istruzione media tecnica.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo scolastico faccio notare che questo è previsto nell'articolo 3; ove è espressamente detto che alla prima classe del corso di qualificazione si accede per esami. Compiuto il tirocinio, questi ragazzi devono fare gli esami di idoneità. Su questo non c'è dubbio. Il dubbio resta per il corso di qualificazione, e su questo, in certo modo, aderisco alle osservazioni dell'onorevole Gugino, perchè non mi pare esatto che tutti gli alunni, anche coloro che non studiano affatto, al fine dell'anno si trovino ad avere lo stesso diploma. Quindi sono del parere che ci debba essere un esame finale per il corso di qualificazione.

L'onorevole Montemagno, giustamente, mi fa osservare che sul fac-simile del diploma, allegato al disegno di legge, si dice: « ha frequentato questa scuola, conseguendo la qualifica di operaio specializzato »; ma è evidente che, perlomeno questo ragazzo deve dare prova di meritare la qualifica di operaio specializzato. Quindi, ritengo necessaria una prova finale. A questo scopo suggerirei di lasciare l'articolo 8 così com'è e di aggiungere nell'allegato B, dove si dice « ha frequentato » le parole « con profitto »; altrimenti, resterebbero sullo stesso piano coloro che hanno profitto e coloro che non

hanno profittato, e questo non sarebbe giusto.

GUGINO. Ma il profitto si stabilisce attraverso una prova di esame.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Il profitto finale si può accertare con un piccolo esame, anche pratico; ma bisogna che ci sia. Cosicchè sarei del parere di accettare semplicemente l'ultimo comma dell'emendamento Gugino.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Indubbiamente, nella prima attuazione della legge, non si potranno istituire scuole in tutti i 425 comuni dell'Isola; ma, siccome nulla nasce perfetto, io penso che il Governo, e per esso l'Assessore alla pubblica istruzione, nella prima attuazione, vorrà fare l'esperimento. Evidentemente, saranno istituite sei, sette, al massimo dieci scuole nei vari centri dell'Isola, e siccome è demandata all'Assessore la facoltà di dettare le norme inerenti ai programmi di lavoro e di cultura generale, l'Assessore, poichè questo è l'ordinamento che si propone, potrà stabilire che, per conseguire il titolo di operaio qualificato, è necessario sostenere un determinato saggio. Ciò non è precluso.

PRESIDENTE. E' meglio che si dica nella legge.

GUGINO. In tutte le leggi è espressamente stabilito. In quella del 3 giugno 1924 n. 969 ed in quella del 15 giugno 1931 n. 889 c'è un capitolo particolare riguardante le prove di esami.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Il vigente ordinamento della scuola media prescrive che, per quanto concerne la frequenza, le assenze, gli esami, valgono le norme di cui al regio decreto 15 maggio 1924, numero 653, che regola le altre scuole. Quindi l'Assessore alla pubblica istruzione applicherà la legge vigente per tutte le scuole della Repubblica italiana.

GUGINO. Non potrà farlo, se si approvasse la legge così com'è stata proposta.

PRESIDENTE. Il modulo A e il modulo B non si possono modificare, in quanto sono approvati per legge. Se saranno stati approvati, l'Assessore non potrà mai modificarli.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Devo dichiarare che, per la parte che mi riguarda specialmente, sono pienamente d'accordo con il proponente contro quella diplomazia che ha caratterizzato tutte le nostre scuole e che non ha dato e non dà un particolare titolo ai licenziati di queste scuole di qualificazione onde conseguire lavoro. Sono più per la frequenza, per la qualificazione, di quanto possa essere per il diploma, sapendo e conoscendo come il diploma si presti soltanto alla vana soddisfazione di avere meritato otto o sette.

PRESIDENTE. Se noi dobbiamo nutrire sfiducia verso coloro che rilasciano i diplomi, allora è finita!

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Vorrei proporre di sospendere l'approvazione dell'articolo 8 e di passare all'articolo 9, perchè vorrei formulare un emendamento a tale articolo, nel senso di aggiungere che, al termine del corso triennale di qualificazione, a coloro che hanno dato prova di idoneità, sarà rilasciato un attestato che costituisca titolo preferenziale per le assunzioni di mano d'opera. Ed allora l'articolo 2 potrebbe fermarsi alla parola « studio ».

PRESIDENTE. L'argomento è della massima importanza; conviene sospendere la seduta per far sì che la Commissione e il Governo possano mettersi d'accordo.

SAPIENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPIENZA. Prima della sospensione, desidero chiarire all'Assemblea un concetto che è fondamentale. Premetto che non voglio sollevare alcuna polemica con l'onorevole Gugino perchè su questo punto della

legge egli espresse l'unica sua riserva. Però, arrivata la discussione a questo punto, che è un punto fondamentale — a proposito del quale io ho detto che l'onorevole Gugino « aveva mirato al cuore » — debbo dire che, se un titolo di originalità ha questa legge, è quello di dare valore al lavoro e non al rilascio di titoli. E' bene che, per un momento, abbandoniamo la nostra *forma mentis* professorale, quella che non concepisce nessuna graduazione o processo di studi senza registri e senza votazioni, senza quelle qualifiche aritmetiche o verbali che sono incentivo per gli studenti, senza quegli espedienti che, insomma, rispondono a quella fase finale formalistica che ha per risultante il cosiddetto « pezzo di carta ».

PRESIDENTE. Se permette vorrei chiederle: il datore di lavoro che si trova davanti a un pezzo di carta dove non è detto nulla sul profitto, come può fare una scelta fra questi operai specializzati? Sarà costretto a far ricerche per conto suo, per sapere se l'operaio è idoneo o meno. Se, invece, ci fosse un attestato della scuola, dove fosse detto che l'operaio ha frequentato con profitto, si dispenserebbe il datore di lavoro dal fare ricerche per conto suo.

SAPIENZA. Credo che, in questo campo, l'ordinamento più perfetto sia quello tedesco; mi riferisco, almeno, al periodo anteriore alla guerra. In Germania, accanto alle scuole che rilasciavano attestazioni particolari per l'esercizio di una professione, vi erano quelle che andavano sotto il nome di *Arbeiten Schulen*, da dove uscivano le migliori maestranze.

GUGINO. Dopo il quattordicesimo anno di età. Le convenzioni internazionali di Ginevra stabiliscono che fino all'età di quattordici anni non sia consentito di avviare i giovani verso l'esercizio di una attività lavorativa. Inoltre, le nostre leggi stabiliscono che un apprendista che voglia frequentare un qualsiasi apprendistato non può essere iscritto negli appositi elenchi se non ha superato l'età di quattordici anni (Art. 5 R. D. L. 21 settembre 1938 n. 1906).

SAPIENZA. Ho il buon gusto di non interrompere quando c'è un oratore alla tribuna.

GUGINO. Ma non è un'interruzione, è un chiarimento.

SAPIENZA. Mi riferisco a questo tipo di scuola. Ora, queste scuole rilasciano soltanto un'attestazione, perchè è già per se stesso titolo l'averle frequentate. Qui è la prima volta che vogliamo, originalmente, staccare lo studente dalla mentalità del « pezzo di carta ». Non si consegue un « pezzo di carta », ma una concreta abilità nel lavoro, che è dovuta alla frequenza stessa. Noi ci preoccupiamo degli esami, cioè della parte formale. L'esame, in fondo, in questo tipo di scuola, avviene ogni giorno, perchè il lavoro, in ogni officina, in ogni reparto, presuppone una gradualità tale, per cui non si passa al secondo esercizio, se prima l'istruttore, il capo tecnico, non ha ravvisato la raggiunta eccellenza nell'esercizio precedente. Quindi, una graduazione continua di attitudini, che culmina, poi, in un saggio finale. Lo studente, che esce dal corso di qualificazione, deve essere capace, supponiamo, di tornire bene un determinato pezzo; quando consegue questa abilità, vuol dire che l'ha nel sangue, il « pezzo di carta », senza bisogno di attestazione.

Quindi, la caratteristica veramente originale di questa scuola è che si vuole evitare che il titolo comune di studio autorizzi gli studenti a sboccare in un altro ordine di scuole. Dico ciò, perchè il fallimento ormai conclamato di tutti i tipi di scuole di avviamento professionale a carattere tecnico è dovuto al rilascio dei titoli di studio, per cui gli studenti, una volta che hanno la licenza della scuola di avviamento e che c'è una integrazione di esame, passano al ginnasio o al magistrale. Da ciò la pletora di studenti forniti di « pezzi di carta » che si affollano poi per cercare un posticino nella burocrazia. Qui vogliamo rilevare e configurare attitudini concrete di lavoro e non abilitazioni professionali, per le quali ci sono scuole a iosa.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Assessore nella richiesta perchè sia sospesa per pochi minuti la seduta?

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Sì.

(La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 19,50)

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore alla pubblica istruzione ha presentato questi emendamenti concordati con la Commissione:

sostituire agli articoli 8 e 9 il seguente:

Art. 8.

« La Scuola professionale è gratuita. Essa non rilascia titoli di studio. Al termine del Corso biennale di qualificazione a coloro che hanno dato prova di idoneità sarà rilasciato un attestato (allegato A) che costituisce titolo preferenziale per le assunzioni di mano d'opera. »

sostituire all'allegato A, l'allegato B, aggiungendo in questo, dopo le parole: « frequentato » le altre: « con profitto ».

sopprimere, conseguentemente, l'allegato A.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla pubblica istruzione per illustrare questi emendamenti.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Poiché il terzo comma dell'articolo 3 stabilisce che si accede, previo esame, al corso di qualificazione, abbiamo ritenuto, d'accordo con la Commissione, di unificare gli articoli 8 e 9 e di respingere l'emendamento presentato dall'onorevole Gugino.

PRESIDENTE. Metto, anzitutto, ai voti lo emendamento Gugino, sostitutivo dell'articolo 8.

(Non è approvato)

Metto ai voti la soppressione dell'allegato A, proposta dall'onorevole Assessore di accordo con la Commissione.

(E' approvata)

Metto ai voti l'emendamento all'allegato B, proposto dall'Assessore alla pubblica istruzione, d'accordo con la Commissione.

(E' approvato)

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo degli articoli 8 e 9 proposto dall'Assessore alla pubblica istruzione d'accordo con la Commissione.

(E' approvato)

Art. 10.

« La Scuola professionale è distinta nei seguenti tipi: agrario, industriale, edile.

Il tipo agrario è generico o specializzato in economia montana, zootecnia e caseificio e ortoflorofrutticoltura.

Il Corso biennale di qualificazione del tipo agrario generico può essere specializzato in viticoltura ed enologia, olivicoltura ed oleificio.

Il tipo industriale ha le seguenti specializzazioni di cui alcune distinte in sezioni:

« Costruttori navali »;

« Meccanici », con le sezioni:

conduttori di macchine agrarie;

montatori;

motoristi;

modellisti per fonderie;

fonditori;

disegnatori di macchine;

fucinatori;

aggiustatori;

tubisti;

carpentieri in ferro.

« Elettricisti », con le sezioni:

macchine utensili;

saldatori elettrici e ossiacetilenici;

installatori di bassa tensione;

installatori per impianti interni;

installatori linee esterne;

bobinatori di macchine elettriche.

« Chimici », con le sezioni:

conduttori di macchine tipiche delle industrie chimiche (filtripresse-concentratori-essicciatori);

conduttori di impianti per la lavorazione degli olii e dei grassi;

chimici conciai;

verniciatori;

tintori;

enotecnici.

« Falegnami »;

« Tessili »;

« Conservieri »;

« Tipografi ed affini »;

« Cartotecnici »;

« Vetrai »;

« Minerari ».

Il tipo edile ha le seguenti specializzazioni:

« Scalpellini »;

« Decoratori e stuccatori »;

« Murifabbri »;

« Cementisti »;

« Asfaltatori ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Guarnaccia:

sostituire al primo comma il seguente:

« La Scuola professionale comprende vari settori. Il settore industriale con le varie specializzazioni, il settore agrario, commerciale, marinaro, femminile. Ai detti settori bisogna dare un opportuno sviluppo secondo le esigenze dell'economia locale »;

sostituire, nel quinto comma, alle parole:

« Il tipo edile ha le seguenti specializzazioni », le altre: « Edili », con le sezioni: »;

aggiungere, in fine il comma seguente:

« Tutte quelle altre specializzazioni che si ravvisino utili alla locale economia, con particolare riguardo ai settori commerciali, marinari e femminili ».

— dall'onorevole Luna:

sostituire al primo comma il seguente: « La Scuola professionale è distinta nei seguenti tipi: agrario, industriale, edile, marittimo »;

aggiungere, in fine, il comma seguente: « Il tipo marittimo ha le seguenti specializzazioni: marinai, fuochisti, carpentieri, motoristi, pescatori ».

— dall'onorevole Stabile:

aggiungere dopo la parola: « scalpellini » l'altra: « marmisti »;

— dall'onorevole Colajanni Luigi:

spostare, nel quarto comma, la sezione: « macchine utensili » dalla specializzazione: « elettricisti » a quella « meccanici »;

sostituire, nel quarto comma, alle sezioni: « installatori di bassa tensione » e « installatori per impianti interni » della specializzazione: « elettricisti », l'unica sezione: « installatori per impianti a bassa tensione »;

sostituire, nel quarto comma, alla sezione: « installatori linee esterne » della specializzazione: « elettricisti », l'altra: « installatori per impianti ad alta tensione »;

aggiungere, nel quarto comma, alla specializzazione: « elettricisti » la sezione: « taratori di strumenti di misura ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guarnaccia, per dar ragione dei suoi emendamenti.

GUARNACCIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, esaminando il progetto di legge dell'onorevole Montemagno, non dobbiamo perdere di vista che ci troviamo di fronte ad una legge speciale, una legge regionale, che, appunto per questo suo specifico carattere, dovrebbe avere una portata ed una efficacia superiore a quella legge analoga, prevista in campo nazionale. E' quindi davvero strano che il progetto in esame sia, invece, di minore portata del provvedimento nazionale, poichè allora vien naturale chiedersi quale necessità abbia l'Assemblea di approvarla. Nel progetto in esame le scuole professionali sono suddivise nei tipi agrario, industriale ed edile.

Devo, anzitutto, rilevare che, essendo l'edilizia una branca dell'industria, non si ravvisa la necessità di distinguere il tipo industriale da quello edile.

Personalmente trovo superflua tale distinzione ed in questo senso ho presentato un emendamento. Ho proposto, inoltre, di suddividere le scuole professionali nei settori agrario, commerciale, marinaro e femminile. E' stata mia intenzione integrare la portata, l'oggetto, l'attività di questa scuola, dal punto di vista dell'insegnamento al lavoro; mi sono pertanto, attenuto ad una dizione di carattere generico. Io penso che la dizione da me prescelta, pur con tutte le lacune che possono esservi nell'ultimo capoverso dell'emendamento, in cui viene stabilito che: « Ai detti settori bisogna dare sviluppo secondo le esigenze della economia locale », sia da ritenere abbastanza felice, poichè in una Regione come la Sicilia dobbiamo esaminare da vicino le nostre particolari necessità ed adattare perciò queste scuole alle varie esigenze della nostra economia. Questa è la ragione dei miei emendamenti.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore.* Non avrei avuto bisogno di prendere la parola, perchè da questo posto avrei potuto limitarmi ad affermare che la Commissione ha respinto l'emendamento proposto dal collega Guarnaccia dopo averlo preso in esame.

GUARNACCIA. Non è argomento questo; non basta.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Poichè, però, l'onorevole Guarnaccia ha fatto riferimento alla necessità di maggiormente adeguare — così egli ha detto — questa legge alle necessità della Regione e poichè egli ha inoltre affermato che, in campo nazionale, è allo studio una legge concernente le scuole professionali, io non quale proponente del disegno di legge, ma nella veste, per quanto dimissionario, di presidente della Commissione per la pubblica istruzione, ho il dovere di informare l'Assemblea che in campo nazionale nessun provvedimento sulla materia è allo studio. Dispongo, onorevole Guarnaccia, di documenti ufficiali, provenienti dal Ministero della pubblica istruzione, e di ciò è edotto anche il Presidente della Regione, poichè io lo invitai ad assumere informazioni presso il Ministero stesso.

Ulteriori precisazioni sono state date, sia a me che al Presidente della Regione, dal Provveditorato agli studi di Palermo. Intendo, comunque, affermare che in campo nazionale — così mi è stato comunicato — non è in corso di elaborazione o di attuazione alcun provvedimento relativo alle scuole professionali; vengono soltanto tentati degli esperimenti, istituendo corsi di sei mesi o di un anno per giovani non più soggetti all'obbligo scolastico, per giovani, cioè, che abbiano superato il quattordicesimo anno di età. Questi corsi celeri, ripeto, saranno tenuti a titolo di esperimento presso le scuole tecniche biennali industriali. Per quanto riguarda, però, gli alunni soggetti all'obbligo scolastico e, nella fattispecie, il tipo di scuola in esame, nulla è previsto in campo nazionale.

GUARNACCIA. Mi pare che questi esperimenti bastino.

GUGINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUGINO. Confermo quanto ho riferito durante l'ultimo mio intervento: in campo nazionale è già stata prevista l'istituzione della scuola professionale, la quale non è altro che una trasformazione della scuola tecnica; essa consentirà allo studente, dopo la frequenza triennale, di frequentare un corso superiore di qualificazione di durata variabile. Si tratta

di una scuola, come suol dirsi, di carattere elastico, a seconda delle esigenze locali delle varie regioni. Anzi, aggiungo in proposito che è già stata istituita ed è in funzione a Milano una scuola professionale, la quale dovrà fungere da scuola-pilota. Inoltre, scuole del genere cominceranno a funzionare in Sicilia fin dal prossimo anno scolastico 1950-51: una scuola per calderai e per tubisti è in corso di istituzione a Palermo; scuole analoghe si stanno istituendo a Catania ed a Giarre. Queste scuole, ripeto, per l'indirizzo culturale che è stato ad esse assegnato, sono tali da consentire il soddisfacimento dell'obbligo scolastico fino al quattordicesimo anno di età.

PRESIDENTE. Non si riprenda la discussione generale. Adesso deve essere esaminato l'emendamento presentato dall'onorevole Guarnaccia: su questo dobbiamo discutere.

GUGINO. Queste scuole, attualmente in corso di istituzione, prevedono, nei loro programmi, l'insegnamento di una cultura generale molto più vasta di quella prevista con lo attuale disegno di legge; esse sono costituite da sezioni varie atte a differenziare le diverse attività tecnico-professionali; queste sezioni sono più numerose di quelle previste nel disegno di legge in discussione, perchè comprendono tutte le possibili attività pratiche, le attività professionali concrete. Io ritengo, quindi, che questa legge costituisca una limitazione della legislazione nazionale, sia dal punto di vista della cultura generale che da quello concernente le singole specializzazioni.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, sono in grado di dar lettura della lettera che ho ricevuto da parte del Ministero; ma la prego di invitare il Presidente della Regione a dar comunicazioni circa le informazioni che anche egli ha ricevuto.

PRESIDENTE. Si proceda, frattanto, nell'esame dell'emendamento presentato dall'onorevole Guarnaccia. Desidero, su questo punto, il parere della Commissione.

BONGIORNO. La Commissione è contraria all'emendamento Guarnaccia così come è stato presentato; essa intende, però, accogliere una parte dell'emendamento Guarnaccia, coordinandola con l'emendamento Luna.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. La Commissione accetta l'emendamento Luna?

BONGIORNO. La Commissione aderisce acchè venga aggiunta la specializzazione marinara, prevista tanto nella prima parte dell'emendamento Guarnaccia sostitutivo del primo comma, quanto nell'emendamento Luna.

PRESIDENTE. Come intendono coordinare i due emendamenti?

BONGIORNO. La Commissione accetta di aggiungere il tipo marinaro.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. La Commissione accetta anche le specializzazioni previste nell'emendamento Luna?

BONGIORNO. Per quanto riguarda le specializzazioni, è opportuno concordare un testo acconcio, poichè molte fra le specializzazioni del tipo marinaro, previste nell'emendamento Luna, sono comprese nelle specializzazioni degli altri tipi di scuole.

LUNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNA. Sono, naturalmente, d'accordo con la Commissione, sulla opportunità di aggiungere, nel primo comma dell'articolo in esame, il tipo marittimo ai tipi agrario, industriale ed edile. Per quanto attiene alle specializzazioni devo precisare che, avendo assunte ben precise informazioni da elementi tecnici, sono convinto che non sia il caso di prevedere la specializzazione « marinai » perchè marinai sono tutti, nè quella di « fochisti », poichè ve ne sono anche nelle ferrovie e neppure quella di « carpentieri ». Le specializzazioni del tipo marittimo dovrebbero essere due: padrone marittimo e capo-pesca.

BONGIORNO. Consiglierebbe due specializzazioni diverse oppure una sola?

LUNA. Due specializzazioni: padroni marittimi e capo pesca. Dichiaro, quindi, di modificare il mio secondo emendamento nel modo seguente:

aggiungere, alla fine dell'articolo, il comma seguente: « Il tipo marinaro ha le seguenti specializzazioni:

padrone marittimo;
capo pesca. »

GUARNACCIA. Signor Presidente, io chiedo che si proceda alla votazione dei miei emendamenti, così come sono formulati.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti proposti dall'onorevole Guarnaccia?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. E il Governo?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Mi associo al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento Guarnaccia.

(Non è approvato)

Metto ai voti il secondo emendamento Guarnaccia.

(Non è approvato)

Metto ai voti il terzo ed ultimo emendamento Guarnaccia.

(Non è approvato)

Passiamo all'emendamento Luna, sostitutivo del primo comma. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione accetta l'emendamento; propone, però, di sostituire alla parola: « marittimo » l'altra: « marinaro ».

PRESIDENTE. L'onorevole Luna accetta la modifica proposta dalla Commissione?

LUNA. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Luna, sostitutivo del primo comma, con la modifica proposta dalla Commissione ed accettata dall'onorevole Luna.

(E' approvato)

Metto ai voti il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10, per i quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati)

Vi sono adesso gli emendamenti proposti dall'onorevole Colajanni Luigi.

V'è, anzitutto, l'emendamento inteso a trasferire la sezione « macchine utensili », dalla specializzazione « elettricisti » a quella « meccanici ». La Commissione lo accetta?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. E il Governo?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Il secondo emendamento Colajanni Luigi è inteso a sostituire alle sezioni « installatori di bassa tensione » e « installatori per impianti interni » della specializzazione « elettricisti » l'unica sezione « installatori per impianti a bassa tensione ».

Qual'è il parere della Commissione?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione accetta anche questo emendamento.

PRESIDENTE. E il Governo?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Con il terzo emendamento l'onorevole Colajanni Luigi intende sostituire alla sezione « installatori linee esterne » della specializzazione « elettricisti » l'altra « installatori per impianti ad alta tensione ».

La Commissione lo accetta?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. E il Governo?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

V'è, infine, un ultimo emendamento dell'onorevole Colajanni Luigi, con il quale si vuole aggiungere la sezione « taratori strumenti di misura » alla specializzazione « elettricisti ».

L'onorevole Colajanni intende dare delle delucidazioni?

COLAJANNI LUIGI. La categoria dei taratori degli strumenti di misura è, forse, molto più importante della categoria dei bobinatori. I taratori per apparecchi di misura

sono degli operai che tarano, cioè verificano e regolano i contatori elettrici. Come è noto, il movimento dei contatori elettrici è assai rilevante, poichè anche aziende modeste ne installano centinaia e centinaia al giorno; conseguentemente, sarebbe molto utile all'industria potere disporre di un corpo di operai capaci di effettuare questa taratura.

Devo, inoltre, fare presente che, parlando di « taratori di strumenti di misura », ho inteso fare ricorso ad una formula ampia e comprensiva. Tale attività è destinata ad esplicarsi più usualmente nella taratura dei contatori, ma il taratore può verificare e regolare qualsiasi strumento di misura, come amperometri, voltametri, etc..

La tecnica elettrica richiede l'impiego di una quantità enorme di strumenti che possono richiedere l'attività di un buon operaio per essere messi a punto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. E il Governo?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Pongo ai voti il quarto comma dell'articolo 10, con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(E' approvato)

Passiamo al quinto comma, per il quale vi è l'emendamento Stabile, tendente ad aggiungere alla specializzazione « scalpellini » del tipo « edile » le parole: « marmisti ».

Qual'è il parere della Commissione?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. E il Governo?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Metto ai voti il quinto comma dell'articolo 10, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Rimane adesso da votare il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Luna e dallo stesso in seguito modificato, che si riferisce alla specializzazione delle scuole di tipo « marinaro »: « padrone marittimo » e « capo-pesca ».

Qual'è il parere della Commissione?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. E il Governo?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Rileggo l'articolo 10 nel suo complesso — che diventa articolo 9 a seguito dell'avvenuta unificazione degli articoli 8 e 9 —, quale risulta dopo le modifiche apportatevi con gli emendamenti approvati:

Art. 9.

« La Scuola professionale è distinta nei seguenti tipi: agrario, industriale, edile, marinaro.

Il tipo agrario è generico o specializzato in economia montana, zootecnia e caseificio e ortoflorofrutticoltura.

Il corso biennale di qualificazione del tipo agrario generico può essere specializzato in viticoltura ed enologia, olivicoltura ed oleificio.

Il tipo industriale ha le seguenti specializzazioni di cui alcune distinte in sezioni:

« Costruttori navali »;

« Meccanici », con le sezioni;

conduttori di macchine agrarie;

montatori;

motoristi;

modellisti per fonderie;

fonditori;

disegnatori di macchine;

fucinatori;

aggiustatori;

tubisti;

carpentieri in ferro;

macchine utensili.

« Eletttricisti », con le sezioni:

saldatori elettrici e ossiacetilenici;

installatori per impianti a bassa tensione;

installatori per impianti ad alta tensione;

bobinatori di macchine elettriche;

taratori strumenti di misura.

« Chimici », con le sezioni:

conduttori di macchine tipiche delle industrie chimiche (filtripresse - concentratori - essiccatori);

conduttori di impianti per la lavorazione

degli olii e dei grassi;

chimici conciai;

verniciatori;

tintori;

enotecnici.

« Falegnami »;

« Tessili »;

« Conservieri »;

« Tipografi ed affini »;

« Cartotecnici »;

« Vetrai »;

« Minerari ».

Il tipo edile ha le seguenti specializzazioni:

« Scalpellini e marmisti »;

« Decoratori e stuccatori »;

« Murifabbri »;

« Cementisti »;

« Asfaltatori ».

Il tipo marinaro ha le seguenti specializzazioni:

« Padrone marittimo »;

« Capo pesca ».

Lo metto ai voti.

(E' approvato)

(E' approvato)

Art. 11.

« Nella Scuola professionale, mediante semplici ed appropriate esercitazioni, si insegna cultura generale per cinque ore settimanali con particolare riguardo all'aritmetica; per un'ora la settimana religiosa;

Nel corso di qualificazione del tipo agrario l'aritmetica è sostituita da nozioni di contabilità agraria. »

Comunico all'Assemblea che l'onorevole Guarnaccia ha presentato questo emendamento:

sostituire agli articoli 11 e 12 il seguente:

Art. 11.

« Le scuole professionali, a seconda il tipo e la specializzazione, svolgeranno durante l'anno i programmi prestabiliti da apposite commissioni tecniche ed approvati con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione di concerto con gli assessori competenti per materia. In detti programmi sarà determinato l'orario settimanale complessivo d'insegnamento. »

Poichè questo emendamento è sostitutivo anche dell'articolo 12, ne do lettura;

Art. 12.

« L'orario settimanale complessivo per ciascuna classe è di 36 ore nel Corso di tirocinio e di 48 ore nel Corso di qualificazione.

I programmi d'insegnamento di cultura generale e quelli per le esercitazioni di lavoro sono stabiliti con decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione. »

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Propongo la soppressione dell'articolo 11 e del primo comma dell'articolo 12, poichè, a mio parere, essi concernono materia regolamentare.

Presento, quindi, il seguente emendamento:

sopprimere l'articolo 11 ed il primo comma dell'articolo 12.

GUARNACCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNACCIA. Se la Commissione ammette che la materia considerata nell'articolo 11 e nel primo comma dell'articolo 12 deve formare oggetto di regolamento, dichiaro di ritirare il mio emendamento. In caso contrario, esprimendo un criterio di carattere generale, affermo che nella legge debbono essere indicati non solo i programmi, ma gli organi incaricati di redigerli. E' necessario che le varie commissioni, di ciò incaricate, siano diverse a seconda del ramo di cui dovranno occuparsi; in relazione ai programmi verrà in seguito stabilito l'orario scolastico. E' questo il concetto del mio emendamen-

to. Se, poi, la Commissione accetta che ciò sia materia di regolamento e tale, quindi, da non dovere essere considerata nella legge, sono pronto a ritirare l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di pronunciarsi al riguardo.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Non è materia di regolamento; la Commissione non può accedere a questo ordine di idee. Materia di regolamento è il programma didattico, il programma di lavoro.

PRESIDENTE. L'Assessore insiste nella sua proposta?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Insisto.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Ma come si può concepire un ordinamento che non preveda il numero delle ore di insegnamento?

BONGIORNO. L'organo esecutore deve avere una falsariga da seguire; in tutte le leggi sulla materia ciò è previsto.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Poichè l'onorevole Guarnaccia ha dichiarato che, qualora l'Assemblea votasse la soppressione dell'articolo 11 e del primo comma dell'articolo 12, sarebbe disposto a ritirare il suo emendamento, mi sembra che bisogna mettere in votazione, in primo luogo, la proposta del Governo.

PRESIDENTE. E' esatto. Pongo ai voti lo emendamento presentato dall'onorevole Assessore alla pubblica istruzione, soppressivo dell'articolo 11 e del primo comma dell'articolo 12.

(E' approvato)

GUARNACCIA. In seguito a questa soppressione, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il secondo comma dell'articolo 12 che diventa art. 10.

(E' approvato)

Art. 13.

« In uno stesso edificio non possono essere alloggiate scuole di tipo diverso. »

Comunico che l'onorevole Luna ha presentato il seguente emendamento:

sopprimere l'articolo 13.

Qual'è il parere della Commissione?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore.* La Commissione non accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. E il Governo?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione.* Anche il Governo è contrario alla soppressione.

LUNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNA. Io pongo, onorevoli colleghi, una questione di carattere generale sulla quale, però, non intendo irrigidirmi. Ritengo che collocare le varie scuole, naturalmente nei limiti del possibile, in un unico edificio, possa rappresentare una notevole economia, mentre costruire otto edifici per un unico tipo di scuola e con un'unica direzione è piano che verrebbe a costare moltissimo. Quindi, se è possibile, onorevoli colleghi, cerchiamo di unificare. A Palermo, nei locali della Scuola nautica trova posto anche la scuola professionale per i marittimi, con due direzioni completamente separate. Non capisco perchè non debbano stare insieme non dico tutte, ma perlomeno alcune fra le scuole che ci accingiamo ad istituire. Comunque, ripeto, non è una proposta sulla quale mi irrigidisco. Mi limito a dare un suggerimento; lo si accolga, se è possibile.

BONGIORNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO. L'articolo in esame stabilisce che non possono essere alloggiate in uno stesso edificio scuole di tipo diverso, ad esempio scuole agrarie e scuole industriali, scuole edili e scuole agrarie, ma è evidente che possono esserlo le diverse sezioni di un determinato tipo di scuola. L'articolo quindi, si riferisce al « tipo » di scuola.

LUNA. Dopo questo chiarimento, ritiro lo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo, dunque, ai voti l'articolo 13, che diventa articolo 11.

(E' approvato)

Art. 14.

« I comuni sono tenuti a provvedere:

a) ai locali scolastici e, per le scuole di tipo agrario, ai poderi la cui estensione è stabilita, di volta in volta, nel decreto di istituzione della scuola a seconda della specializzazione della medesima;

b) all'impianto e alla fornitura di acqua potabile;

c) alla illuminazione dei locali scolastici.

La manutenzione e l'arredamento dei locali scolastici, la fornitura del materiale di cancelleria e di lavoro, compresa tutta la attrezzatura necessaria a ciascuna specializzazione spettano alla Regione. »

Comunico che l'onorevole Gugino ha presentato questo emendamento:

sostituire all'articolo 14 il seguente:

Art. 14.

« Per l'istituzione di una scuola professionale occorre che uno o più enti locali (province, comuni, camere di commercio ed altro ente morale) assumano l'obbligo di fornire i locali scolastici e per le scuole di tipo agrario la relativa azienda, la cui estensione è stabilita, di volta in volta, nel decreto di istituzione della scuola, secondo la specializzazione della medesima. Tali enti pubblici possono inoltre provvedere alla fornitura dell'acqua potabile e della energia per illuminazione; essi debbono anche contribuire al mantenimento della scuola. »

Che cosa vuol dire « possono »? Se lo devono fare, lo fanno; se non lo devono fare, evidentemente non provvederanno a niente.

GUGINO. Vuol dire che devono prendere accordi.

PRESIDENTE. Con chi?

GUGINO. Tra loro, e col Governo regionale.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione.* Vorrei fare rilevare alla Commissione che, essendo i comuni tenuti a provvedere ai locali scolastici, dovrebbero, a mio parere, interessarsi anche della loro manutenzione.

PRESIDENTE. La Commissione accoglie l'emendamento Gugino?

BONGIORNO. La Commissione non lo accetta. Personalmente io vi aderisco, ma la maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Allora, la Commissione insiste nel testo presentato?

BONGIORNO. Sì.

GUGINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUGINO. Oggi, per combinazione, il microfono che è posto sul tavolo della Commissione non funziona; eppure, proprio oggi mi sarebbe stato molto utile.

BONGIORNO. Non si sapeva che si doveva discutere della scuola professionale!

GUGINO. Comunque, possiamo illustrare lo stesso gli emendamenti presentati; anzi, è più efficace parlare dalla tribuna anziché dal tavolo della Commissione.

PRESIDENTE. Ho già provveduto a che l'inconveniente non si ripeta.

GUGINO. L'emendamento da me proposto tende a rendere attuabile il disegno di legge presentato dall'onorevole Montemagno.

Sebbene, come ho già altre volte detto, in linea di massima sia d'avviso che bisognerebbe attendere, per quanto concerne le scuole professionali l'esperimento in corso in sede nazionale, poichè oggi si discute il disegno di legge, proposto dall'onorevole Montemagno, debbo rilevare che, se noi dovessimo lasciare immutato quanto in esso è previsto, nell'articolo 14, le scuole professionali non potrebbero avere larga diffusione in Sicilia.

Noi rischiamo di approvare una legge che resterà generalmente scritta sulla carta e non avrà pratica attuazione; in essa, infatti, è previsto che i comuni devono provvedere ed approntare i locali e a fornire l'acqua potabile e l'energia elettrica per l'illuminazione. Ora, io chiedo agli onorevoli colleghi se qualcuno di loro potrà segnalarmi un solo comune, sui 356 dell'Isola, che sia oggi in grado di fornire locali per una scuola professionale! Onorevoli colleghi, non si tratta di locali per le scuole ordinarie nè per scuole elementari — e noi conosciamo le gravi difficoltà che si incontrano oggi per trovare locali adatti per l'insegnamento elementare —, ma si tratta di costruire addirittura

locali per una scuola professionale, la quale deve essere fornita dell'ufficio tecnico, di laboratori, di officine; dovrà essere costituita di vari reparti, e disporre di un adeguato magazzino; inoltre, per quanto riguarda la scuola agraria, dovrà esserci anche quello che tecnicamente si chiama il « campo didattico » e che dovrebbe essere fornito anch'esso dal comune. Ora io domando quale comune in Sicilia può oggi disporre dei mezzi finanziari necessari per la costruzione di locali idonei per una scuola professionale. E, poichè ritengo che non ci sia alcun comune che abbia tale disponibilità, si deve concludere che non sarà possibile l'attuazione di tali scuole.

Per rendere possibile l'attuazione del disegno di legge proposto dal collega Montemagno, ritengo che si debba tenere conto dell'esperienza di oltre cinquanta anni riguardante l'edilizia e l'attrezzatura nelle scuole di istruzione tecnica. Secondo le leggi dello Stato, per quanto concerne gli istituti di istruzione tecnica, è previsto che la fornitura dei locali, del campo didattico per la scuola agraria, nonché la somministrazione dell'energia elettrica per l'illuminazione e la fornitura di acqua potabile, come pure la manutenzione dei locali medesimi, siano di competenza non soltanto dei comuni, ma anche delle provincie, delle camere di commercio ed industria e di ogni altro ente morale. Codesti enti, quando è riconosciuta la necessità dell'istituzione di una scuola, intervengono con mezzi finanziari adeguati e la loro opera è agevolata dal concorso dello Stato.

In generale, qualsiasi scuola di istruzione tecnica non deve essere istituita dall'alto, per l'intervento delle Autorità scolastiche ed amministrative, ma deve, invece, sorgere per iniziativa locale, tenendo conto delle esigenze delle popolazioni e delle necessità dello sviluppo tecnico moderno.

E' da osservare che nè in Sicilia nè in Italia le scuole tecniche hanno dato risultati veramente soddisfacenti. Secondo recenti statistiche, risulta che le 340 scuole tecniche governative che, grosso modo, sono oggi in funzione in Italia, accolgono, tutte insieme, poco più di 20 mila allievi, cifra esigua se posta a confronto coi 200 mila iscritti alle scuole di avviamento e coi 900 mila iscritti nel complesso di istituti di istruzione media classica e tecnica. Ciò appunto perchè queste scuole sono state istituite, con criteri non adeguati alle necessità delle singole regioni.

Noi dobbiamo, invece, fare in modo che le scuole sorgano laddove l'esigenza ne è profondamente sentita, e questa esigenza deve soprattutto rendersi manifesta attraverso gli enti pubblici, gli enti morali, i quali, per provvedere all'istituzione delle scuole, debbono potere contribuire con le loro disponibilità finanziarie, fornendo i locali, l'acqua potabile, i servizi ed anche, eventualmente, l'arredamento. La Regione deve provvedere per quanto riguarda il personale e per una parte della attrezzatura tecnica, nella misura che riterà opportuna e che potrà raggiungere anche il 50 per cento.

Noi dovremo, quindi, fare intervenire non soltanto i comuni, la cui esclusiva partecipazione significherebbe la non istituzione di queste scuole, ma tutti gli enti pubblici interessati di cui ho fatto cenno. Eventualmente, bisognerebbe anche accettare donazioni da parte di privati e regolare l'andamento amministrativo così come è previsto dalle leggi dello Stato, attraverso l'amministrazione autonoma. Pertanto il mio emendamento — tengo a sottolinearlo — ha lo scopo di consentire la concreta e pratica realizzazione del disegno di legge concernente queste scuole proposte dall'onorevole Montemagno.

GUARNACCIA. Io sono contrario.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Assessore alle finanze di dire il suo parere su questo emendamento.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Io sono favorevole al testo proposto dalla Commissione, che pone a carico dei comuni determinati obblighi, ai quali credo non si debba rinunciare. Del resto, vorrei ricordare all'Assemblea che uguale obbligo si impose ai comuni quando si istituì l'Ente per le case ai lavoratori, e credo che il fatto che si stiano costruendo in moltissimi paesi dell'Isola le case per i lavoratori con l'area offerta dai comuni dimostri che è veramente esagerata questa terribile preoccupazione sull'impossibilità di ottemperare a questi modesti obblighi.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Io sarei del parere di dare ai comuni anche l'obbligo della manutenzio-

ne dei locali. Infatti, potrebbe succedere, per esempio, che nel primo impianto di una scuola un comune le assegnasse un vecchio convento, in cui fosse necessario, per metterlo in efficienza, fare tali opere che tanto varrebbe provvedere ad una costruzione *ex novo*. Quindi, sono del parere che anche la manutenzione dei locali resti ai comuni.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di manifestare il suo parere sull'emendamento Gugino, dopo i chiarimenti forniti dal proponente e dal Governo.

GUGINO. La Commissione l'aveva accettato, come risulta dal verbale.

PRESIDENTE. Dal verbale risulta che due deputati si sono astenuti, tre hanno votato in senso favorevole e tre in senso contrario. Si è concluso che l'emendamento restava una pura e semplice proposta e che l'Assemblea avrebbe deciso.

BONGIORNO. In verità io sono stato di accordo con l'onorevole Gugino; la Commissione, invece, è contraria.

PRESIDENTE. Comunque, il parere della Commissione non vincola l'Assemblea.

Metto ai voti l'emendamento Gugino, sostitutivo dell'articolo 14.

(Non è approvato)

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. A seguito di quanto poc'anzi ho rilevato, propongo il seguente emendamento:

aggiungere, alla fine del primo comma, la seguente lettera: « d) alla manutenzione » e sopprimere, nel secondo comma, le parole: « La manutenzione e ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento proposto dal Governo e accettato dalla Commissione.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 14, che diventa articolo 12, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

BONGIORNO. Signor Presidente, data la ora tarda, propongo che la discussione degli altri articoli del disegno di legge sia rinviata a domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Richiesta di procedura di urgenza per l'esame di una proposta di legge.

PETROTTA, *Assessore all'igiene ed alla sanità.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROTTA, *Assessore all'igiene ed alla sanità.* E' stata presentata una proposta di legge di iniziativa parlamentare, riguardante la modifica ad un articolo della legge regionale sulla istituzione di unità ospedaliere circoscrizionali. A nome del Governo, chiedo che essa venga discussa con precedenza rispetto agli altri disegni di legge, per poter procedere al più presto all'attuazione della legge cui essa si riferisce. Propongo pertanto, che essa sia esaminata con procedura di urgenza, autorizzando la relazione orale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta fatta dall'onorevole Assessore all'igiene ed alla sanità.

(E' approvata)

La discussione di questa proposta di legge sarà posta all'ordine del giorno di domani.

Per la ripresa della discussione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che mi è pervenuta la seguente richiesta a firma degli onorevoli Guginò, Faranda, Marotta, Cuffaro, Adamo Ignazio, Colosi, Romano Fedele, Mondello, Mare Gina, Bevilacqua, Giovenco, Stabile, Costa, Ricca, Adamo Domenico, Gallo Luigi, Taormina, Lo Presti, Dante, Bianco, Papa D'Amico, Cristaldi, Landolina, Nicastro, Marchese Arduino:

« Questa onorevole Assemblea ha deciso di « sospendere l'approvazione del disegno di « legge per la erezione a comune autonomo di « Buseto Palizzolo, frazione di Erice, al fine « di esaminarlo insieme alle altre domande di « altre frazioni dello stesso comune.

« La prima Commissione legislativa, ricevuto di nuovo il detto disegno, avendo constatato che non le sono pervenute altre domande, lo ha restituito alla Signoria Vostra « onorevole, per riportarlo all'esame dell'onorevole Assemblea ».

« I sottoscritti chiedono che esso disegno di legge sia iscritto all'ordine del giorno di domani 4 luglio 1950. »

Prego il Governo di esprimere il proprio parere su questa richiesta.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze.* Se la Assemblea desidera che il disegno di legge sia posto all'ordine del giorno, il Governo non ha motivo di opporsi, tanto più che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta.

(E' approvata)

Il seguito della discussione di questo disegno di legge sarà posto, pertanto, all'ordine del giorno di domani.

Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Devo comunicare che molti deputati sono venuti da me a lamentarsi che nelle ore pomeridiane non si può tenere seduta per il caldo eccessivo. Sarebbe, quindi, opportuno tener seduta nelle ore antimeridiane, dalle 8,30 alle 13. Si potrebbe cominciare da domani.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze.* Condivido l'idea che si lavori nelle ore antimeridiane, ma vorrei pregare la Presidenza che si cominci da dopodomani, per predisporre i nostri impegni.

PRESIDENTE. Allora domani la seduta avrà luogo alle ore 17; ma, dopodomani, si terrà seduta di mattina.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 17, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Dimissioni dell'onorevole deputato Montemagno Francesco da componente della 6^a Commissione legislativa permanente « Pubblica istruzione » ed eventuale sostituzione.
3. — Discussione dei seguenti disegni di legge:
 - a) « Ordinamento della scuola professionale » (325) (*Seguito*);
 - b) Proroga dei contratti agrari » (402);
 - c) « Disposizioni in materia di affittanze agrarie e riduzione dei canoni in natura » (403);
 - d) « Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e di affitto dei fondi rustici, nonché delle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate » (423);
 - e) « Riduzione degli estagii relativi alla locazione dei fondi rustici e della vendita di erbe per il pascolo per la annata agraria 1949-50 » (424);

f) « Costituzione della Federazione siciliana della caccia » (396);

g) « Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino » (236);

h) « Concessione di contributi nelle spese per impianti di cantine sociali cooperative tra piccoli produttori e mezzadri della Sicilia » (283);

i) « Erezione a comune autonomo di Buseto Palizzolo, frazione del comune di Erice » (368);

l) « Modificazioni alla legge 5 luglio 1949, n. 23, sull'istituzione di unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione siciliana » (425).

4. — Nomina di un deputato Questore.

La seduta è tolta alle ore 21.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ALLEGATO.

Risposte scritte ad interrogazioni.

COSTA — *All'Assessore all'igiene ed alla sanità.* « Per sapere se non creda necessaria una immediata inchiesta, diretta ad accertare la consistenza delle deficienze lamentate dai ricoverati nell'ospedale di S. Lorenzo della Croce rossa italiana. » (820) (*Annunziata il 17 dicembre 1949*)

RISPOSTA. — « A causa della deficienza dei posti-letto per tubercolotici, fu necessario ospitare presso l'Ospedale della C.R.I. n. 22, in S. Lorenzo Colli un buon numero di tubercolotici.

L'edificio ove è impiantato il suddetto Istituto è uno stabile creato, a suo tempo, per convitto nazionale e presenta, quindi, tutte quelle deficienze dovute all'adattamento temporaneo di ambienti destinati originariamente ad altro scopo.

Per quanto riguarda il funzionamento interno, è noto che il suddetto Ospedale della C.R.I. trovasi sotto il diretto controllo delle autorità militari. Pur tuttavia, l'Ufficio provinciale di sanità di Palermo non ha mancato di eseguire dei sopralluoghi per accertare le condizioni degli infermi e la bontà dell'assistenza praticata.

Il servizio medico, attualmente, può dirsi soddisfacente, in quanto oltre ad un certo numero di medici specializzati, presta servizio giornaliero, quale consulente, il prof. Culotta, aiuto presso il sanatorio « Cervello ».

I medicinali, in generale, sono sufficienti. Si lamenta una deficienza di streptomina, in quanto il quantitativo di n. 296 grammi che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità invia mensilmente è sufficiente appena per la terapia di una decina di infermi.

Deficitario, in complesso, sembrano il servizio di assistenza infermieristico e quelli generali (cucina, lavanderia, etc.), pur tenendo conto, come sopra detto, delle difficoltà di carattere ambientale. (14 giugno 1950).

L'Assessore
PETROTTA.

STABILE. — *All'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni.* « Per sapere se non creda giusto accordare ai magistrati, ai funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ed ai funzionari regionali in genere una riduzione percentuale sui prezzi dei biglietti di trasporto di persone delle linee automobilistiche gestite dall'A.S.T., E' da sottolineare che la condizione economica di queste categorie è tenuta nel debito conto da alcune imprese automobilistiche private, dalla compagnia di navigazione « La Tirrenia », come dalle ferrovie in campo nazionale.

Non è concepibile ed ammissibile, pertanto, che proprio la nostra Regione o, più precisamente, il nostro Governo regionale non debba avere la stessa ed anzi una maggiore comprensione per così benemerite categorie, che spendono le loro energie in Sicilia, e non debba far loro sentire le utili provvidenze dell'autonomia. » (946) (*Annunziata il 23 maggio 1950*)

RISPOSTA. — « Premesso che la materia delle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, in regime di concessione, è devoluta al Ministero dei trasporti, al quale spetta anche di coordinare tali tariffe tra di loro e con quelle delle Ferrovie dello Stato, significasi che l'A.S.T., in ottemperanza appunto alle disposizioni del prefato Ministero, che disciplinano le applicazioni su tali autoservizi, per quanto concerne il settore delle riduzioni, concede abbonamenti con la riduzione del 50 % alle sottoindicate categorie di persone: a) impiegati dello Stato, b) impiegati dei comuni, c) impiegati delle provincie, d) insegnanti, e) studenti, f) operai.

Non riesce possibile estendere tale riduzione anche sui biglietti di corsa semplice, non essendo ciò consentito dalle disposizioni ministeriali al riguardo emanate, che la Regione non ha competenza di modificare. » (21 giugno 1950)

L'Assessore delegato
VERDUCCI PAOLA.

BIANCO. — *Al Presidente della Regione, all'Assessore al lavoro alla previdenza ed assistenza sociale.* « Per conoscere se intendano emanare disposizioni, specie per la città di Palermo, perchè i barbieri che lavorano nell'interno degli alberghi ad esclusivo servizio dei clienti ivi alloggiati, quali lavoratori privati, siano esentati dall'obbligo della chiusura nel giorno del lunedì. » (1006) (*Annunziata il 15 giugno 1950*)

RISPOSTA. — « Questo Assessorato non ha nulla in contrario ad emanare delle disposizioni che esentino i barbieri privati, che lavorino nell'interesse degli alberghi, dall'obbligo della chiusura nel giorno di lunedì, qualora, però, la Federazione dei parrucchieri e lavoratori barbieri dia il suo benessere. » (20 giugno 1950)

L'Assessore
PELLEGRINO.

BIANCO. — *All'Assessore ai lavori pubblici.* « Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per il consolidamento del Santuario di Capo d'Orlando che, in seguito ai danni di guerra subiti e alle frane verificatesi in tempo successivo, minaccia di crollare. » (951) (*Annunziata il 23 maggio 1950*)

RISPOSTA. — Da sopralluogo effettuato dal competente Ufficio del genio civile è risultato che il Santuario di Maria SS., di Capo d'Orlando, benchè bisognoso di opere di restauro e consolidamento in qualche parte, non presenta delle lesioni tali da comprometterne, allo stato attuale, la stabilità.

Sarebbe opportuno, però, collocare delle spie e fare dei sondaggi sul piano di appoggio, al fine di controllare un eventuale cedimento, come sarebbe altresì opportuno rafforzare il fabbricato alla sommità con una cintura in conglomerato armato o in ferro.

Alla esecuzione di tali opere, essendo stato il Santuario dichiarato monumento nazionale, dovrebbe interessarsi la Sovrintendenza alle antichità e belle arti. » (15 giugno 1950)

L'Assessore
FRANCO.

DANTE. — *All'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni.* « Per sapere:

1) se risponde a verità la notizia, resa nota anche a mezzo della stampa, secondo la

quale nel comune di Tusa, in provincia di Messina, esisterebbe un grave disservizio postale, con ritardo notevole nel recapito della corrispondenza;

2) nel caso affermativo, quali provvedimenti intende adottare per eliminare l'inconveniente. » (959) (*Annunziata il 23 maggio 1950*)

RISPOSTA. — Dalle minuziose e complesse indagini presso la competente Direzione provinciale delle poste di Messina è risultato che quanto è stato rilevato nei riguardi dei servizi postali di movimento in Tusa non è determinato da disservizi veri e propri, bensì dalla organizzazione degli orari postali, i quali ultimi, ovviamente, vanno, in ogni caso, subordinati ai precedenti. Anche gli orari delle autolinee, stabiliti dall'Ispettorato della motorizzazione civile, sono subordinati a determinati criteri e similmente gli orari ferroviari.

Tuttavia, questo Ufficio ha fatto presente allo Ispettorato predetto le osservazioni del caso perchè esamini tutte le possibilità di ridurre al minimo gli inconvenienti lamentati.

Non è superfluo far presente che la Direzione provinciale di Messina ha segnalato in merito una rettifica del *Giornale di Sicilia* n. 110 del 10 dello scorso maggio su alcuni rilievi dallo stesso giornale pubblicati in ordine ai disservizi postali a Tusa. » (23 giugno 1950)

L'Assessore delegato
VERDUCCI PAOLA.

DANTE. — *All'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni.* « Per sapere come intende intervenire perchè, alla frazione « Piana » di Capo d'Orlando, tra le più ricche ed importanti di quel settore della provincia di Messina, sia esteso il servizio telefonico con il concorso statale per la relativa spesa. » (997) (*Annunziata il 23 giugno 1950*)

RISPOSTA. — Con la legge 23 febbraio 1950, n. 111, furono riaperti i termini utili per la presentazione, da parte dei comuni interessati, delle domande di impianti, estensione e collegamenti telefonici con spese a carico dello Stato.

Pur avendo i prefetti della Sicilia, compreso quello di Messina, assicurato che tutti i comuni interessati hanno già inoltrato al Ministero le proprie domande, si è tuttavia in-

vitato il comune di Capo d'Orlando ad inoltrare, ove non l'abbia già fatto, la domanda di estensione dell'impianto telefonico gratuito alla frazione di Piana di Capo d'Orlando.» (23 giugno 1950)

L'Assessore delegato
VERDUCCI PAOLA.

DANTE. — *All'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni.* « Per sapere come intende intervenire presso gli organi competenti al fine di assicurare alla Sicilia un esteso servizio di treni popolari nell'ambito della stessa Regione. » (999) (*Annunziata il 15 giugno 1950*).

RISPOSTA. — « L'attuale consistenza del parco ferroviario, ricostruito per circa il 60% dai danni arrecati dalla guerra, dati i forti

impegni dei servizi straordinari dell'Anno santo, non può consentire, per l'anno in corso, la istituzione di treni popolari.

E' da tenere presente che nei mesi estivi aumenta il fabbisogno di carrozze per l'intenso movimento di viaggiatori che normalmente si verifica, anche per i trasporti di bambini da e per le colonie e degli accorrenti a località balneari e climatiche.

Tuttavia l'Amministrazione ferroviaria non mancherà di esaminare, di volta in volta, e di prendere in considerazione, in relazione a momentanee disponibilità di carrozze, le richieste che dovessero pervenire per viaggi turistici di comitive opportunamente organizzate. » (28 giugno 1950)

L'Assessore delegato
VERDUCCI PAOLA.